

Statuto

Art. 1

1) Sotto la denominazione PAVIDENSA (di seguito l'«associazione») è costituita un'associazione, ai sensi dell'articolo 60 e segg. del Codice civile svizzero (CC).

2) L'associazione ha la propria sede giuridica presso la sede del Segretariato.

Art. 2

1) L'associazione si pone l'obiettivo di tutelare gli interessi delle imprese affiliate, attive nel settore della costruzione e, nella fattispecie, negli ambiti che concernono le impermeabilizzazioni, le pavimentazioni (in cemento, a base di magnesite, resina sintetica e bitume), i massetti flottanti, i giunti, l'asfalto colato e/o la tecnica di preparazione del supporto.

2) I principali obiettivi dell'associazione sono:

- a) rappresentare gli interessi del settore, sia pubblicamente che nei confronti dei committenti, delle autorità e delle organizzazioni;
- b) promuovere le possibilità di utilizzo delle impermeabilizzazioni, delle pavimentazioni (in cemento, a base di magnesite, resina sintetica e bitume), dei massetti flottanti, delle fughe, dell'asfalto colato e della tecnica di preparazione del supporto; creare linee guida per l'esecuzione dei lavori, rivolte ai membri, ai committenti, agli architetti, alle autorità o ad altre corporazioni interessate; partecipare alla stesura delle norme concernenti l'esecuzione di tali interventi;
- c) monitorare i progressi tecnici;
- d) informare e consigliare i membri nelle questioni economiche, tecniche ed ecologiche;
- e) promuovere la formazione e il perfezionamento professionale attraverso un'offerta di corsi o altri eventi, nonché rafforzare il prestigio della professione;
- f) promuovere la collaborazione con i fornitori;
- g) elaborare per i membri strumenti ausiliari utili ai fini economico-aziendali;
- h) elaborare descrizioni di prodotti e prestazioni, nonché standardizzare i bandi di gara;
- i) promuovere la collegialità e la lealtà tra i membri.

Art. 3

1) Per raggiungere il proprio scopo e i propri obiettivi l'associazione può stipulare contratti con effetto vincolante per i membri, stilare speciali regolamentazioni, emettere direttive e prendere decisioni, costituire gruppi specializzati e commissioni, nonché entrare a far parte di altre organizzazioni professionali, economiche oppure organizzazioni mantello.

Art. 4

1) L'associazione è formata dalle seguenti categorie di membri:

- a) esecutori
- b) fornitori
- c) esperti/periti
- d) progettisti
- e) membri liberi attivi
- f) membri onorari

Art. 5

1) Alla categoria «esecutore» può aderire, in virtù di una richiesta scritta, ogni persona fisica o giuridica che risulta iscritta al registro di commercio e che esegue lavori nell'ambito delle impermeabilizzazioni, delle pavimentazioni (in cemento, a base di magnesite, resina sintetica e bitume), dei massetti flottanti, dei giunti, dell'asfalto colato e/o della tecnica di preparazione del supporto e che dispone del personale specializzato, delle macchine, degli strumenti, nonché dell'esperienza necessaria per poter eseguire, a regola

d'arte, tali interventi e che, prima di aderire all'associazione, si impegna a rispettare lo Statuto, i contratti, i regolamenti, le direttive e le decisioni da essa pattuite e in vigore al momento dell'adesione.

2) Il Comitato decide in merito all'ammissione. Nel caso in cui il Comitato rifiutasse la domanda di ammissione, il richiedente può pretendere che il suo caso sia riesaminato in occasione della successiva Assemblea generale. Il ricorso deve essere inoltrato per iscritto al Comitato e debitamente motivato.

3) Sono ammesse alla categoria «esecutori» anche le filiali, le succursali, le imprese affiliate e consociate, così come le società per azioni indipendenti (cosiddette «luoghi d'esecuzione»), controllate economicamente da un esecutore, purché siano iscritte al registro di commercio. Anch'esse sono sottoposte agli stessi obblighi e diritti degli esecutori. La loro quota è stabilita in virtù del sistema delle quote di adesione approvato dall'Assemblea generale.

Art. 6

1) Alla categoria «fornitore» può aderire, in virtù di una richiesta scritta, ogni persona fisica o giuridica che risulta iscritta al registro di commercio e che si occupa della produzione, del commercio o della distribuzione di macchine, materiali, attrezzi o utensili destinati al settore della costruzione o che eroga prestazioni di servizio legate a tale settore. Per poter garantire una produzione o una fornitura qualitativamente impeccabili di tali macchine, materiali, attrezzi e utensili, rispettivamente per poter erogare le prestazioni di servizio legate al settore della costruzione, il «fornitore» deve disporre di personale specializzato, macchine, strumenti, nonché dell'esperienza necessaria. Inoltre, prima di aderire all'associazione, deve impegnarsi a rispettare lo Statuto, i contratti, i regolamenti, le direttive e le decisioni in vigore.

2) Il Comitato decide in merito all'ammissione. Nel caso in cui il Comitato rifiutasse la domanda di ammissione, il richiedente può pretendere che il suo caso sia riesaminato in occasione della successiva Assemblea generale. Il ricorso deve essere inoltrato per iscritto al Comitato e debitamente motivato.

3) Sono ammesse alla categoria «fornitori» anche le filiali, le succursali, le imprese affiliate e consociate, così come le società per azioni indipendenti, controllate economicamente da un fornitore, purché siano iscritte al registro di commercio. Anch'esse sono sottoposte agli stessi obblighi e diritti dei fornitori. La loro quota è stabilita in virtù del sistema delle quote di adesione approvato dall'Assemblea generale.

Art. 7

1) Alla categoria «esperto/perito» può aderire, in virtù di una richiesta scritta, ogni persona, ogni impresa oppure ogni organizzazione che sostiene, in termini ideologici e finanziari, gli obiettivi dell'associazione, che dimostra di svolgere un'attività riconosciuta in veste di esperto/perito in uno degli ambiti specialistici dell'associazione e che non può essere ammessa all'associazione né nella categoria «esecutori» né in quella «fornitori».

2) Il Comitato decide in merito all'ammissione. Nel caso in cui il Comitato rifiutasse la domanda di ammissione, il richiedente può pretendere che il suo caso sia riesaminato in occasione della successiva Assemblea generale. Il ricorso deve essere inoltrato per iscritto al Comitato e debitamente motivato.

Art. 8

Alla categoria «progettista» può aderire, in virtù di una richiesta scritta, ogni persona fisica o giuridica che esegue mandati di architettura o mandati di progettazione, che eroga servizi riguardanti l'ambito dell'architettura, della progettazione e della costruzione/direzione lavori, e che dispone del personale specializzato, delle macchine, degli strumenti, nonché dell'esperienza necessaria per poter svolgere, a regola d'arte, tali lavori e che, prima di aderire all'associazione, si impegna a rispettare lo Statuto, i contratti, i regolamenti, le direttive e le decisioni pattuite dall'associazione e in vigore al momento dell'adesione.

2) Il Comitato decide in merito all'ammissione. Nel caso in cui il Comitato rifiutasse la domanda di ammissione, il richiedente può pretendere che il suo caso sia riesaminato in occasione della successiva Assemblea generale. Il ricorso deve essere inoltrato per iscritto al Comitato e debitamente motivato.

3) Sono ammesse alla categoria «progettisti» anche le filiali, le succursali, le imprese affiliate e consociate, così come le società per azioni indipendenti, controllate economicamente da un progettista. Anch'esse sono sottoposte agli stessi obblighi e diritti dei progettisti. La loro quota è stabilita in virtù del sistema delle quote di adesione approvato dall'Assemblea generale.

Art. 9

1) Tra i «membri liberi attivi» rientrano invece tutti coloro che, dopo aver raggiunto l'età del pensionamento, continuano a partecipare attivamente agli organi di PAVIDENSA. Nel momento in cui cessa l'attività in seno all'associazione si estingue anche l'appartenenza in veste di membro libero attivo.

Art. 10

1) Il titolo di «membro onorario» è conferito alle persone che si sono distinte, con particolari meriti, nel promuovere gli obiettivi dell'associazione e che ora non sono più attive professionalmente. È l'Assemblea generale che delibera riguardo il conferimento di tale titolo, su richiesta del Comitato.

2) Il Comitato può chiedere ai membri onorari di fornire servizi a titolo onorifico. Per l'assunzione di mansioni ufficiali e deleghe il membro onorario può ricevere un'indennità, in base ai tassi fissati dal Comitato.

Art. 11

1) L'appartenenza in qualità di membro si estingue nel caso in cui il membro esca volontariamente dall'associazione, ma anche se ne viene escluso, se interrompe la propria attività, liquida l'impresa oppure in caso di decesso.

2) L'uscita dall'associazione può avere luogo solo al termine di un anno civile e deve essere comunicata al Comitato con lettera raccomandata accompagnata da debita motivazione, entro al più tardi il 30 giugno dell'anno in questione.

3) Su richiesta del Comitato, l'Assemblea generale può escludere un membro che:

- a) è in ritardo con il pagamento della sua quota di adesione;
- b) viola lo Statuto, i contratti, i regolamenti, le direttive o le decisioni oppure che compie ripetutamente e per sua colpa atti che vanno a detrimento degli interessi stessi che l'associazione difende;
- c) si comporta in modo tale da fornire una qualsiasi altra importante motivazione che giustifica la sua esclusione.

Non sussiste alcun diritto di ricorso se l'esclusione è decisa dall'Assemblea generale.

4) In caso di cambiamenti per quanto concerne i rapporti di proprietà in seno all'impresa, la qualità di membro è mantenuta, purché siano soddisfatte le condizioni statutarie di adesione e purché gli eredi o coloro che rilevano l'attività non decidano espressamente, per iscritto, di sciogliere l'adesione, ciò entro i sei mesi successivi all'iscrizione al registro di commercio.

5) Con la revoca dell'adesione il membro perde qualsiasi diritto nei confronti dell'associazione, in particolare i diritti che concernono il patrimonio dell'associazione. Su richiesta deve restituire al Comitato Statuto, regolamenti, tariffe, documenti, direttive ecc. Tutti gli impegni legati alla qualità di membro, tra cui il pagamento della quota annua o il versamento di contributi straordinari, devono essere rispettati. Tutti i debiti vanno saldati.

Art. 12

1) Ciascun membro ha:

- a) il diritto di essere ascoltato quando si tratta di rappresentare l'interesse collettivo;
- b) il diritto di indirizzare delle richieste al Comitato o all'Assemblea generale;
- c) il diritto di essere informato in merito alle attività dell'associazione;
- d) il diritto di utilizzare le istituzioni create dall'associazione per i propri membri;
- e) una voce in seno all'Assemblea generale; con riserva dell'art. 68 CC.

Art. 13

1) Entrando a far parte dell'associazione, ciascun membro si impegna a:

- a) tutelare gli interessi delle imprese organizzate in seno all'associazione e appoggiare l'associazione nel portare avanti le proprie attività;

- b) rispettare lo Statuto, i contratti, i regolamenti, le direttive e le decisioni;
- c) tener fede in tempo utile agli impegni finanziari presi nei confronti dell'associazione.

Art. 14

1) L'associazione contempla i seguenti organi:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Comitato;
- c) l'organo di controllo;
- d) le commissioni;
- e) i gruppi specializzati;
- f) il Segretariato.

Art. 15

1) L'Assemblea generale rappresenta l'organo supremo dell'associazione.

2) L'Assemblea generale ordinaria è convocata dal Comitato con almeno 14 giorni di anticipo. L'invito, corredato dell'ordine del giorno, è inviato per iscritto a tutti i membri. L'Assemblea generale ordinaria si tiene annualmente, nel corso del primo semestre.

3) Le Assemblee generali straordinarie possono essere convocate dietro decisione dell'Assemblea generale, del Comitato oppure su richiesta di un quarto dei membri, purché tale richiesta sia presentata al Comitato per iscritto indicando il motivo. L'invito di partecipazione a un'Assemblea generale straordinaria deve essere inviato con almeno dieci giorni di anticipo. Anche in questo caso, con la convocazione, i membri sono informati in merito ai vari punti all'ordine del giorno.

Art. 16

1) All'Assemblea generale spettano le seguenti mansioni:

- a) l'elezione del Presidente, dei restanti membri del Comitato, dell'organo di controllo, dei membri di altre eventuali commissioni o comitati, a patto che la loro designazione non sia esplicitamente di competenza del Comitato, nonché la nomina dei membri onorari;
- b) l'approvazione del rapporto annuale, del conto annuale e del rapporto dell'organo di controllo;
- c) l'approvazione del budget, la definizione delle quote annue di adesione, di eventuali contributi finanziari aggiuntivi da parte dei membri, nonché delle quote di ammissione;
- d) l'esclusione dei membri e la gestione dei ricorsi;
- e) l'approvazione di contratti, convenzioni e decisioni, con carattere vincolante per tutti i membri;
- f) l'approvazione di speciali regolamenti e direttive interne all'associazione;
- g) le modifiche o le aggiunte apportate allo Statuto; le modifiche concernenti lo Statuto richiedono la maggioranza assoluta dei membri con diritto di voto rappresentati in seno all'Assemblea generale; eventuali modifiche statutarie devono essere notificate in modo completo ai membri, al momento dell'invito all'Assemblea generale;
- h) lo scioglimento dell'associazione.

Art. 17

1) Le richieste dei membri in merito ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea generale devono giungere per iscritto al Comitato almeno due settimane prima della data in cui si tiene l'Assemblea.

Art. 18

1) L'Assemblea generale è condotta dal Presidente. Se il Presidente ha un impedimento, dal Vicepresidente e, in caso di assenza sia del Presidente che del Vicepresidente, da un altro membro del Comitato.

Art. 19

1) Esecutori, fornitori, periti/esperti, progettisti e membri liberi attivi hanno diritto di voto in seno all'Assemblea generale. I membri onorari hanno un voto consultivo.

2) In caso di votazioni o elezioni è possibile farsi rappresentare da un altro membro ordinario (esecutore, fornitore, perito o esperto, progettista o membro libero attivo) con una procura scritta illimitata. Tuttavia, un membro non può che rappresentare un altro membro soltanto.

Art. 20

1) L'Assemblea generale può deliberare in qualsiasi momento.

2) Le elezioni e le votazioni avvengono a scrutinio palese, a meno che lo Statuto non disponga diversamente o che almeno un quarto dei membri presenti o aventi diritto di voto non chieda che le elezioni o le votazioni avvengano a scrutinio segreto.

3) L'Assemblea generale delibera ed elegge a maggioranza assoluta.

4) In caso di parità dei voti durante le votazioni la decisione definitiva spetta al Presidente.

5) In caso di parità dei voti durante le elezioni è la sorte che decide.

Art. 21

1) Non è possibile deliberare in modo definitivo in merito ai temi che non sono iscritti all'ordine del giorno, ciò vale ad eccezione delle richieste di convocazione di un'altra Assemblea generale.

2) Le decisioni prese dall'Assemblea generale in conformità con lo Statuto sono vincolanti per tutti i membri, ciò con riserva dell'articolo 75 del Codice civile.

Art. 22

1) Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso unicamente dall'Assemblea generale, la decisione per essere valida richiede la maggioranza di almeno i tre quarti dei membri presenti aventi diritto di voto; ciò con riserva dell'articolo 77 del Codice civile.

2) Il Comitato si occupa della liquidazione a meno che l'Assemblea generale non nomini dei liquidatori speciali. Durante la liquidazione, l'Assemblea generale conserva l'integralità delle proprie competenze.

3) Se lo scioglimento è legato alla fusione dell'associazione con un'altra associazione con scopi simili, l'Assemblea generale dispone le ulteriori modalità su proposta del Comitato.

4) È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri per gli impegni presi dall'associazione.

Art. 23

1) Quando sul tavolo ci sono temi di competenza dell'Assemblea generale ma che non richiedono una riunione straordinaria, il Comitato può predisporre, mediante l'invio di una circolare per lettera raccomandata, che si proceda con una votazione scritta (per corrispondenza), nell'ambito della quale a decidere sarà la maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto che parteciperanno alla votazione.

Art. 24

1) Il Comitato è composto da almeno sette membri, di cui il Presidente e il Vicepresidente. Gli ambiti specialistici impermeabilizzazioni, pavimentazioni, giunti e massetti devono essere rappresentati da membri esecutori.

2) Nel caso del Presidente, il requisito di un legame imprescindibile con un esecutore può essere omesso se sussistono importanti motivazioni.

- 3) I fornitori, i periti e rispettivamente gli esperti, i progettisti, così come i membri liberi attivi possono essere rappresentati in seno al Comitato da, al massimo, un membro per ogni ambito.
- 4) Il Comitato designa tra le proprie fila il Vicepresidente.
- 5) Il Comitato designa tra le proprie fila il responsabile delle finanze.
- 6) Il Comitato può invitare altre persone con voce consultiva.
- 7) I membri del Comitato sono eletti dall'Assemblea generale e hanno un mandato di tre anni. È consentita la rielezione.
- 8) L'uscita volontaria dal Comitato deve essere annunciata al Presidente con sei mesi di anticipo.

Art. 25

- 1) Il Comitato tratta i temi che non sono espressamente di competenza dell'Assemblea generale o di altri organi.
- 2) Nella fattispecie, al Comitato spetta:
 - a) condurre e dirigere l'associazione, nel quadro dello scopo designato; adottare tutti i provvedimenti adeguati al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 2;
 - b) costituire eventuali commissioni, definirne i compiti e le competenze, designarne i membri;
 - c) sorvegliare il disbrigo degli affari correnti e mettere in atto le decisioni prese da un organo dell'associazione;
 - d) amministrare il patrimonio dell'associazione, decidere in merito alle spese complessive e alle misure necessarie al finanziamento dell'attività, calcolare il budget; riferire, in occasione dell'Assemblea generale successiva, in merito alle spese straordinarie non preventivate;
 - e) trattare le richieste di ammissione, proporre all'Assemblea generale l'eventuale esclusione di un membro;
 - f) preparare e convocare le Assemblee generali;
 - g) nominare il Segretariato.
- 3) Il Comitato informa i membri in dovuta e debita forma in merito ai problemi importanti che si presentano di volta in volta.
- 4) In occasione dell'Assemblea generale ordinaria il Comitato presenta un rapporto sulle attività dell'anno trascorso.

Art. 26

- 1) Il Comitato si riunisce su invito del Presidente; se il Presidente ha un impedimento, dal Vicepresidente oppure, se la metà dei membri del Comitato lo desiderano, tanto spesso quanto gli affari lo richiedono. La convocazione avviene, nella misura del possibile, per iscritto e almeno con cinque giorni di anticipo.
- 2) Per trattare argomenti particolari il Presidente e il Vicepresidente sono autorizzati ad ampliare il Comitato facendo appello ad altri membri.

Art. 27

- 1) Il Comitato può prendere delle decisioni purché sia presente la metà dei suoi membri. Per deliberare è richiesta la maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità dei voti è determinante la decisione del Presidente.
- 2) I membri convocati in conformità con l'articolo 26 cpv. 2 e i rappresentanti del Segretariato hanno voto consultivo.

Art. 28

1) Quando la natura stessa degli affari lo permette, la gestione può avvenire tramite circolare. In tal caso la decisione è considerata presa se la maggioranza dei membri del Comitato approva la richiesta.

Art. 29

1) L'associazione è rappresentata in modo vincolante sotto il profilo giuridico con la firma collettiva del Presidente e del Vicepresidente, rispettivamente del Presidente o del Vicepresidente con un rappresentante del Segretariato.

2) Per facilitare la gestione di alcuni affari particolari il Comitato può regolamentare in modo diverso il diritto di firma oppure autorizzare la firma individuale.

Art. 30

1) L'organo di controllo consiste di due revisori dei conti e di un/a sostituto/a designato/a in seno alla cerchia dei membri.

2) L'organo di controllo deve verificare il conto annuale dell'associazione e sottoporre un rapporto scritto all'Assemblea generale ordinaria in vista dell'approvazione.

L'anno contabile corrisponde all'anno civile.

4) I membri dell'organo di controllo sono nominati dall'Assemblea generale, hanno un mandato di tre anni e possono essere rieletti.

Art. 31

1) Per particolari compiti il Comitato può costituire delle commissioni. Se possibile esse sono presidiate da un membro del Comitato che informa regolarmente quest'ultimo in merito al lavoro in corso in seno a una data commissione. I membri delle commissioni sono eletti dal Comitato su proposta del presidente di ciascuna commissione.

Art. 32

1) I membri possono costituire gruppi specializzati per difendere interessi specifici o portare a termine particolari compiti. I gruppi si costituiscono in modo autonomo.

2) Il flusso di informazioni tra gruppi specializzati, commissioni e Comitato deve essere garantito.

Art. 33

1) Il Segretariato svolge tutti i lavori legati all'attività dell'associazione, nella fattispecie:

- a) redazione di rapporti, circolari, corrispondenza, informative ecc.;
- b) invio degli inviti ad Assemblee generali, sedute ecc. e allestimento dei verbali;
- c) supervisione dei membri;
- d) allestimento delle fatture per le quote di adesione, incasso di altri mezzi di finanziamento, compresa la gestione dei solleciti;
- e) gestione della contabilità;
- f) invio di informazioni giuridiche ai membri.

2) Un rappresentante del Segretariato assume la funzione di cassiere.

3) Il Segretariato viene retribuito per questi oneri in base alla decisione del Comitato.

Art. 34

1) L'associazione pubblica regolarmente una rivista specializzata oppure un altro mezzo di comunicazione equivalente.

Art. 35

1) Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote di ammissione;
- b) contributi annui dei membri e contributi di formazione;
- c) altre eventuali tasse previste in particolari regolamenti, contratti oppure in base a decisioni prese dall'associazione;
- d) sovvenzioni volontarie o donazioni.

Art. 36

1) L'insieme delle prestazioni finanziarie dovute all'associazione vanno pagate entro 30 giorni dall'emissione della fattura.

Art. 37

1) La contabilità è gestita dal Segretariato, sotto la supervisione del responsabile delle finanze e in base ai principi contabili.

2) Ogni anno il responsabile delle finanze deve presentare all'Assemblea generale un rapporto, il conto economico e il bilancio, con data 31 dicembre. Il responsabile delle finanze può delegare tale compito al Segretariato.

Art. 38

1) Per gli impegni dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio dell'associazione. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri.

Art. 39

1) I membri del Comitato o delle commissioni ricevono un'indennità per le riunioni e le trasferte, l'importo retribuito è fissato dal Comitato.

Art. 40

1) Le controversie che hanno luogo tra i membri oppure tra l'associazione, i vari organi e i membri in merito all'interpretazione o all'applicazione dello Statuto, dei contratti o dei regolamenti, così come delle direttive e delle decisioni sono risolti in via definitiva esclusivamente da un tribunale arbitrale, ad esclusione dei tribunali ordinari.

2) Il tribunale arbitrale si compone di tre membri non interessati dall'oggetto del litigio e da un supplente. Il tribunale arbitrale è designato dal Comitato, si autocostruisce e sottostà alle disposizioni del codice di procedura civile del Cantone in cui il Segretariato ha il domicilio.

3) Il tribunale arbitrale è competente per tutti i rapporti di diritto sorti nel corso della durata dell'adesione, anche nel caso in cui il membro si sia dimesso.

Art. 41

1) In caso di differenze di interpretazione dello Statuto, dei regolamenti, delle direttive dell'associazione ecc. fa sempre fede il testo originale in tedesco.

Art. 42

1) Il presente Statuto, approvato in data 6 novembre 2007 in occasione delle Assemblee generali delle associazioni GER, VERAS, VSIU/AESI e VSD, è entrato in vigore il 1° gennaio 2008.

2) Allo Statuto è stata apportata una modifica concernente i membri liberi attivi, in base a quanto deciso dall'Assemblea generale di PAVIDENSA il 31 gennaio 2013.

3) Allo Statuto è stata apportata una modifica concernente la categoria «progettisti», in base a quanto deciso dall'Assemblea generale di PAVIDENSA il 12 febbraio 2019.

Berna, 12 febbraio 2019

Danyel Jamain, Presidente